

Allegato B)

**VERBALE DI ACCORDO
SUL LAVORO AUTONOMO**

In Roma il 15 febbraio 2023

TRA

l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana), rappresentata dal Segretario Generale Francesco Saverio Vetere, dal Vice Segretario Generale Sara Cipriani, dal Presidente Antonio Delfino, dal Vice Presidente Luca Lani, dal Vice Presidente Fabrizio Barbato, dalla coordinatrice della Segreteria Generale Irene Vitale

e

la FIGEC-CISAL (Federazione Italiana Giornalismo, Editoria e Comunicazione), rappresentata dal Segretario Generale Carlo Parisi, dal Presidente Lorenzo Del Boca e dai componenti della Giunta Esecutiva Stefano Biolchini, Andrea Bulgarelli, Vincenzo Colimoro, Paolo Corsini, Graziella Lombardo, Pierantonio Lutrelli, Gaia Marnetto, Giuseppe Mazzarino, Enrico Paissan, Pierluigi Roesler Franz, Raffaella Salamina, Alessandro Sansoni, Sabrina Talarico, Carola Vai

assistita dalla CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Francesco Cavallaro, dal Segretario Confederale Fulvio De Gregorio e dal Segretario Generale di Cisl Terziario Vincenzo Caratelli

premessi che:

In data 15 ottobre 2020 tra la CISAL (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori), la CISAL Terziario e l'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) è stato sottoscritto un verbale di "Accordo sul lavoro autonomo".

L'Accordo è scaduto il 31 ottobre 2022 ma si è automaticamente prorogato stante la mancata disdetta nel quadrimestre antecedente.

È interesse delle Parti rinnovare l'Accordo facendolo contestualmente assorbire dal nuovo "Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico e per la regolamentazione dei rapporti di lavoro di natura redazionale nei settori della comunicazione e dell'informazione periodica locale e on line e nazionale no profit".

Stante l'avvenuta costituzione della FIGEC, Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione, federata alla CISAL, è opportuno che sia la FIGEC CISAL a sottoscrivere il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro in luogo della originaria CISAL Terziario sottoscrittrice, unitamente alla CISAL, dell'Accordo sul lavoro autonomo del 2020 in prorogatio.

Conseguentemente, con la sottoscrizione del presente Accordo sul lavoro autonomo, la FIGEC CISAL ratifica l'Accordo per il periodo antecedente la stipula del presente Verbale che, pertanto, si applicherà integralmente anche ai rapporti

di lavoro autonomo disciplinati dal summenzionato Accordo, assorbito a tutti gli effetti dal presente Allegato B.

Tutto ciò premesso

è stato sottoscritto il presente accordo per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei lavoratori in regime di lavoro autonomo o para-subordinato, ad integrazione di quanto previsto dagli artt. 2222 e seguenti del C.C. e che collaborino con soggetti giuridici operanti nei settori dell'informazione e della comunicazione, associati a USPI.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI (CO.CO.CO.)

Art. 1

Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa deve risultare da atto scritto e contenere le seguenti indicazioni:

1. data iniziale della collaborazione;
2. indicazione della tempistica e delle modalità della prestazione richiesta;
3. tipologia di prestazione richiesta (articoli, servizi fotografici, servizi grafici, servizi giornalistici);
4. durata del rapporto di collaborazione, nel caso in cui essa sia a tempo determinato;
5. indicazione del corrispettivo concordato;
6. dati identificativi del collaboratore e dell'azienda.

Art. 2

Il collaboratore coordinato e continuativo ha diritto ad un compenso, erogato con cadenza mensile, secondo un criterio proporzionale alla quantità e qualità della sua prestazione.

Art. 3

Nel caso in cui la collaborazione abbia ad oggetto la redazione di articoli e servizi, gli stessi dovranno essere pubblicati con la firma dell'autore, a meno di patto contrario precedentemente concordato. Le modifiche o integrazioni potranno essere apportate soltanto con il consenso dell'autore.

Art. 4

L'azienda deve provvedere all'apertura della posizione previdenziale del collaboratore coordinato e continuativo presso l'Istituto di riferimento e al versamento dei conseguenti contributi di legge. L'azienda effettuerà altresì la trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore. All'atto della stipula del contratto è obbligo del lavoratore comunicare all'azienda se risulti assicurato presso altra forma di previdenza obbligatoria o se sia pensionato.

Art. 5

Il lavoratore che versi in stato di malattia o di infortunio sarà tenuto a darne comunicazione immediata all'azienda.

Per tutta la durata delle situazioni di impedimento di cui sopra, il rapporto di collaborazione è sospeso.

Art. 6

Le parti firmatarie costituiscono un Collegio per il monitoraggio dell'applicazione del presente verbale di accordo e per le conciliazioni delle controversie tra i lavoratori e le aziende in merito alla corretta applicazione del medesimo verbale.

Il Collegio sarà composto da 3 membri, di cui uno scelto di comune accordo con funzioni di presidente.

Spetta al Collegio promuovere i tentativi di composizione delle vertenze, prima del ricorso all'Autorità Giudiziaria.

Se una parte vuole promuovere un tentativo di composizione, deve richiedere all'organizzazione di appartenenza la comunicazione all'altra parte in causa e la comunicazione al Collegio.

Il Collegio di conciliazione convoca le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI

Qualora sia richiesta ad un lavoratore iscritto ad un albo professionale una prestazione, la stessa dovrà essere retribuita entro trenta giorni dalla sua effettuazione.

Trattamento economico

a) Trattamento economico minimo

Il trattamento economico minimo per i collaboratori coordinati e continuativi è quello di seguito individuato per le specifiche tipologie di prodotto editoriale:

Quotidiani

- minimo 144 articoli l'anno, pari a 12 articoli pubblicati, in media per mese in ragione d'anno;
- almeno 1.600 battute;
- trattamento annuo € 3.000 - 250 €/mese.

Periodici

- minimo 45 pezzi/anno;
- almeno 1.800 battute;
- trattamento annuo € 3.000 - 250 €/mese.

Agenzie di stampa

- minimo 40 segnalazioni/informazioni (*), anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno;
- trattamento annuo € 3.000 - 250 €/mese;

Società di comunicazione

- minimo 40 collaborazioni;
- trattamento annuo euro 3.000 - 250 euro/mese.

Web

- testate giornalistiche online con esclusione di blog e social network;
- minimo 40 segnalazioni/informazioni (*), anche corredate da foto/video, pubblicate in media per mese in ragione d'anno;
- trattamento annuo € 3.000 - 250 €/mese

() se le segnalazioni o informazioni sono corredate da foto il compenso base è maggiorato del 30%, se corredate da video non montati è maggiorato del 50%.*

Nota a verbale

Nel caso in cui il numero di prestazioni richieste dall'azienda risultasse inferiore al minimo annuale indicato, il pagamento delle stesse avverrà adottando il criterio della proporzionalità.

Collaborazioni con esclusiva redazione di articoli

Qualora siano richieste ad un lavoratore prestazioni professionali che si sostanziassero nella esclusiva redazione di articoli, le stesse dovranno essere retribuite tenendo presente un compenso di riferimento fissato in € 14,00 per articoli di minimo 1.800 battute, avendo anche riguardo alla natura della prestazione, alla dimensione economico-produttiva dell'azienda e al livello professionale. Singole prestazioni che fossero superiori a quelle previste al precedente comma per estensione, per complessità e per ricerca giornalistica, comporteranno maggior retribuzione, liberamente concordata tra collaboratore ed azienda.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha durata biennale. Ha decorrenza dal 1 gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2025.

Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno.